

Occorre altresì accennare ad un altro carattere dell'organizzazione dell'assetto cooperativo. Non potrà così appartenere al consiglio di amministrazione, il socio che pur possedendo una percentuale di quote sociali superiore a quella degli altri soci, non presti attività lavorativa nella stessa cooperativa.

Ciò viene giustificato dal fatto che tale funzione va lasciata a chi effettivamente opera nella società. Vi è da aggiungere che gli organismi stranieri, extraeuropei, non potranno far parte dei consigli di amministrazione delle cooperative.

Va anche menzionato che il socio con quote sociali in più cooperative, è tenuto a prestare attività lavorativa, in quella in cui possiede il maggior numero di quote sociali.

Nelle cooperative in cui non presta attività lavorativa, e di cui possiede un certo numero di quote sociali, il socio dovrà essere rappresentato da chi invece vi presta attività lavorativa, ma senza raggiungere la rappresentanza di più di I/IO del capitale sociale.

Il rappresentante deve partecipare obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'assemblea dei soci e presentare proposte per una organica programmazione nelle scelte produttive delle cooperative.

Come è stato detto, le quote sociali danno diritto allo stipendio mensile e agli utili di fine ~~esercizio~~ esercizio.

Il primo non subisce decurtazioni salvo che il socio non stia assente per periodi di tempo superiori a certi valori, che sono indicati anche nella normativa dello Stato repubblicano.

Gli utili di fine esercizio invece verranno corrisposti in proporzione alle giornate di presenza nelle società cooperative. Ciò significa che se l'assenza nel corso dell'esercizio finanziario ad esempio si protrae per 4 mesi, gli utili di fine anno saranno ridotti di un terzo.

Questa sistematica viene concepita per premiare la presenza nelle attività lavorative e quindi per ripartire il plusvalore prodotto fra i soci che effettivamente hanno contribuito a realizzarlo con le ~~relative~~ relative giornate lavorative.

Ciò vale sia per le quote sociali od azioni che il socio possiede in una sola impresa cooperativa, sia per quelle che egli dispone nell'ambito di più società cooperative.

La presenza nelle attività produttive è quindi l'elemento che determina la ripartizione degli utili di esercizio nel loro quantitativo spettante a ciascun socio.

Naturalmente ciò non è previsto per i periodi goduti dall'operatore a titolo di ferie o di riposo settimanale, nel senso che verranno calcolati come se il socio fosse presente nell'azienda.

Il valore delle azioni sociali sul mercato dei titoli è allora lo stesso, sia che il socio sia in attività di lavoro, che nel caso contrario. Se le quote sociali sono state cedute ad altra persona nella qualità di intestatario, le disposizioni precedenti valgono anche nei confronti di quest'ultimo, proprio per stimolare la continua presenza produttiva sul lavoro, che è fonte di reddito, di creatività e di produttività.

Le quote sociali, il pensionamento e la loro rappresentanza del lavoro prestato nell'impresa.

Il reddito del socio in posizione di quiescenza sarà costituito dalla pensione, dal reddito derivante da beni immobili esterni all'attività di impresa di cui è proprietario, che non dovranno tuttavia superare valori determinati, dal dividendo parziale derivante dalle quote sociali cedute ad altro intestatario.

L'età del pensionamento varia da attività ad attività, osservando di massima il limite dei 60 anni. Per le mansioni di carattere intellettuale e dirigenziale, dopo l'età del pensionamento (65 anni), può subentrare a richiesta del socio una attività di consulenza (fino a 75 anni), con pieno diritto di acquisizione degli utili derivanti dalle quote sociali. Dopo i 75 anni il pensionamento, la cessazione cioè delle attività lavorative è obbligatorio. Con esso diviene obbligatoria l'intestazione delle stesse ad altro socio che espleti effettivamente la propria funzione lavorativa nell'impresa in cui sono investite le quote sociali.

La determinazione degli importi della pensione mensile, avverrà con le imprese cooperative di assicurazione, con le quali l'impresa avrà stabilito i valori medesimi da corrispondere dopo un certo numero di anni di lavoro.

Se il socio cessa dall'attività lavorativa prima del termine massimo, godrà di un trattamento ridotto in funzione degli anni prestati presso una certa impresa. Il minimo sarà raggiunto dopo 20 anni. Le quote sociali saranno tuttavia intestate ad altro socio che presta effettivamente servizio ~~in un altro organismo produttivo~~ nello stesso organismo produttivo.

Il socio in quiescenza acquisirà allora solo una parte degli utili di fine esercizio, secondo gli accordi stabiliti con il nuovo intestatario, per i quali tuttavia verranno stabiliti degli indici che non potranno essere disattesi.

L'accordi di cui sopra sarà registrato nell'anagrafe economica e ~~avrà~~ avrà validità se sottoscritto dalle parti alla presenza di un legale abilitato all'esercizio della professione.

Vige allora il principio che il socio cessato dalle funzioni lavorative deve cedere ad altro socio l'intestazione delle quote sociali, i cui utili saranno devoluti al nuovo intestatario per una certa parte che deve rispettare determinati limiti fissati dagli organi del consorzio di appartenenza.

Con la morte del socio in quiescenza proprietario delle quote sociali che non siano state vendute all'atto del pensionamento, le stesse passano al nuovo intestatario se non vi sono eredi o agli eredi se ve ne sono.

Questi diverranno intestatari e proprietari delle quote od azioni, se prestano attività lavorativa nell'impresa ove ha svolto le proprie funzioni il testatario, altrimenti le dovranno vendere con diritto di prelazione da parte dell'intestatario che è subentrato al socio in quiescenza.

Tale intestatario potrà essere agevolato nell'acquisto dallo ufficio attività sociali con prestiti o finanziamenti di altro genere, se si trova in difficoltà economiche.

La cessione in caso di non abbienti va fatta allora tramite l'ufficio attività sociali, che le rivenderà al socio non abbiente a prezzo ridotto. La differenza di prezzo verrà pagata con i finanziamenti del consorzio corrispondente cui appartiene una data impresa.

In questo caso la impresa attività sociali avrà un margine di utile su ogni cessione effettuata a prezzo agevolato.

All'atto del pensionamento allora le quote sociali od azioni possono essere vendute dal proprietario o intestate ad altro socio che continui effettivamente d'attività del venditore. Anche nel caso di vendita l'acquirente dovrà prestare il suo lavoro nell'impresa se è proprietario di quote di una sola cooperativa, altrimenti dovrà dimostrare di poter gestire la amministrazione delle quote sociali per l'incremento produttivo dei vari rami produttivi.

Le quote sociali daranno la possibilità di acquisire un reddito sufficiente per mantenere un livello agiato di vita sociale, se possedute in una certa quantità. Per questo dovrà essere stabilito il limite minimo di azioni sociali che non possono essere vendute proprio per impedire al socio di avere il reddito sufficiente per la conduzione delle proprie funzioni sociali.

Durante la vita del socio allora le quote sociali potranno essere vendute sul mercato per la realizzazione di maggiori profitti che derivano da investimenti ed attività effettuate da ciascun operatore.

L'equilibrio nel possesso delle quote sociali in termini di reddito goduto, deve essere garantito dai vari consorzi, in modo che sia data a tutti la possibilità di avere un livello di vita agiato. Per cui l'ufficio attività sociali avrà anche il compito di acquistare quote sociali od azioni con i fondi del proprio consorzio, per assegnarle a quelle categorie di soci che hanno livelli di reddito inferiori alla media.

Oltre alla provvigione sulle cessioni a soci non abbiani l'impresa cooperativa attività sociali, dell'ufficio omonimo sarà stimolata ad un corretto funzionamento dagli organi privati che hanno il controllo e la gestione amministrativa per contratto a termine dei settori dell'ufficio attività sociali.

Le quote sociali od azioni sociali di più imprese appartenenti ad una medesima persona che si trova in stato di quiescenza, vanno prestate a chi presta attività lavorativa effettivamente in un ramo delle stesse imprese e che si assume il compito di gestire l'amministrazione (vendita o acquisto o altra intestazione) di tutte le quote sociali del socio in quiescenza. Ciò verrà compiuto in base ad accordi scritti siglati nel modo indicato, da cui deve risultare il compenso nella ripartizione dei dividendi.

Si ricorda che l'attività lavorativa viene retribuita al socio con lo stipendio durante il periodo di servizio, mentre il plusvalor verrà corrisposto con la ripartizione degli utili a fine esercizio.

Durante il pensionamento il socio avrà diritto alla pensione e ad una parte degli utili secondo gli accordi presi con il nuovo intestatario, il quale godrà dello stipendio e della maggior parte dei dividendi delle azioni del cessionario, oltre alla totalità delle proprie.

Le quote sociali di più imprese con la morte del proprietario pensionato o in attività di servizio, passeranno in eredità agli eredi, qualora dimostrino di svolgere le proprie funzioni in ramo delle medesime aziende e dimostrino di possedere la capacità di gestire tali azioni sociali, altrimenti dovranno essere vendute con diritto di prelazione per colui che subentra nell'attività lavorativa del pensionato deceduto.

Se ad esempio A possiede 100 quote sociali od azioni e B figlio non continua l'attività del genitore, quelle quote devono essere poste in vendita e non produrranno dividendi fino a che non vengano acquistate o intestate da chi presta effettiva attività lavorativa ~~eseguita~~ nell'azienda e gestionale delle medesime.

Le quote sociali cioè rappresentano effettivamente il lavoro di chi le possiede, oltre il capitale in esse investito, il loro valore di mercato.

Hanno un valore sul mercato dei titoli, ma danno diritto a dividendi solo se intestate o in proprietà a chi presta effettiva attività lavorativa, a chi cioè non è in età di pensionamento, perché in questo caso gli utili vanno conferiti a chi è titolare delle quote, ne è intestatario, anche se una parte minore viene consegnata al proprietario che si trova in stato di quiescenza.

Gli organi dell'ufficio intendenza di finanza accerteranno continuamente che gli intestatari delle quote siano quelli che svolgono una almeno attività rappresentata da una parte delle azioni sociali, ed organizzino totalmente l'amministrazione delle medesime per fini di maggior profitto e produzione.

Le quote sociali sono allora lo specchio dell'attività lavorativa dello Stato cooperativo, perché tutti i proprietari devono svolgere almeno una funzione rappresentata nelle loro azioni sociali.

Dovranno scomparire cioè i capitalisti che hanno solo la proprietà di azioni o quote sociali, senza svolgere alcuna funzione lavorativa o di organizzazione non disgiunta da quella lavorativa.

Gli organi dell'intendenza di finanza accerteranno che le quote sociali possedute corrispondano alle funzioni svolte, almeno, o come detto per quelle disimpegnate in una impresa.

Il titolare delle quote sociali o azioni di più imprese dovrà dimostrare agli organi dell'intendenza di finanza di saper investire le azioni nel modo più efficace per l'incremento produttivo, che massimizza il profitto.

Ma i limiti delle quote sociali posseduti da esterni alle imprese, da soci cioè ~~non~~ non dell'impresa ma di altre aziende, non potranno essere superati, proprio per evitare che una azienda sia gestita da persone che non la rappresentano per la maggior parte.

Se il capitale sociale di un'impresa ad esempio è 100, le quote appartenenti ai soci che vi prestano attività lavorativa, non dovrà essere inferiore ad 80.

Se si supera quella proporzione le quote dovranno essere acquistate dai soci effettivi, in uno o più esercizi.

Se quindi un socio esterno vuole comperare ad esempio quote per 10 oltre le 20 ammesse, queste dovranno essere progressivamente e successivamente acquistate dai soci effettivi in uno o più esercizi con propri risparmi o con prestiti.

Questo è il meccanismo che può essere utilizzato nello sviluppo dei finanziamenti all'impresa.

I conferimenti esterni possono essere costituiti anche dal capitale consortile, che superando la percentuale indicata, diverrà capitale dei soci attraverso l'acquisto dello stesso.

Le quote o azioni che danno diritto a dividendo o che non lo danno, saranno automaticamente registrate nei bollettini di borsa, attraverso la computerizzazione del mercato azionario.

Se le quote sociali od azioni non danno diritto a dividendo ma chi le acquista presta attività lavorativa nell'impresa, esse daranno di nuovo diritto all'utile di esercizio dell'azienda che in esse è rappresentata.

Avranno un prezzo di mercato ridotto, in base al meccanismo della domanda e dell'offerta.

Va detto che la limitazione della proprietà di azioni nella misura non superiore al 5 per cento è posta per evitare situazioni di monopolio da parte di un solo socio.

Ciò comporta la possibilità per gruppi di soci, di avere la direzione dell'impresa, con il collegamento con altri azionisti che posseggano un certo numero di quote sociali.

Se il massimo è pari al 5 per cento; II soci che ne posseggono la medesima quantità, avranno la maggioranza delle azioni e quindi la ~~potestà~~ potestà decisionale nello ambito dell'impresa.

In ogni società cooperativa, verrà stabilito allora il numero massimo di azioni che possono essere possedute dal socio, al fine di aumentare o diminuire il numero dei soci che di fatto possono dirigere l'impresa, avendo la proprietà della maggioranza delle quote sociali.

ALIENAZIONE delle quote sociali.

Non può essere venduta la quantità minima di quote sociali, prevista per l'acquisizione dell'utile di fine esercizio, sufficiente a costituire una componente produttiva cui corrisponda un certo stipendio mensile proporzionato alle esigenze sociali e familiari del socio dell'impresa.

Ad uno stipendio cioè di due milioni ad esempio al mese (anno 1991) devono corrispondere quelle quote sociali che forniscano lo utile corrispondente, cioè sufficiente al reinvestimento produttivo nell'impresa per lo sviluppo ulteriore della stessa.

Tale utile può essere investito o non reinvestito. Se non lo è determina la stasi dello sviluppo; se lo è invece determina uno sviluppo produttivo adeguato ai maggiori obiettivi che si pone la impresa.

Il conferimento dell'utile da parte del socio in certi quantitativi comporta un aumento delle sue quote sociali.

Le quote sociali minime che debbono essere possedute da ciascun socio possono essere trasferite solo ad altra impresa, per il loro impiego produttivo, ma non possono essere vendute senza che il socio non ne acquisti delle altre.

Il lavoro del socio è cioè condizionato al possesso di un numero minimo di quote sociali, le quali gli garantiscono un certo stipendio mensile e relativi utili a fine esercizio.